



Provincia di Prato

**Pareggio di bilancio
Conto Consuntivo 2016**

PAREGGIO DI BILANCIO – CONSUNTIVO 2016

La legge 28 dicembre 2015 nr. 208 ha previsto che ai fini della tutela economica, le Regioni, i Comuni e le Province, le Città Metropolitane devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica si realizza mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza fra entrate finali e spese finali tenendo conto dei patti regionalizzati e del patto orizzontale nazionale.

Le entrate finali sono riferite ai titoli 1,2,3,4,5 dello schema di bilancio previsto dal Dlgs 118/2011 e le spese finali quelle relative ai titoli 1,2,3 del medesimo decreto.

Fra le entrate e spese finali è da considerarsi il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa al netto della quota riveniente da indebitamento.

Le esclusioni di entrata e di spesa dalle entrate finali e spese finali in termini di competenza valide per il rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, determinato per ciascun ente, sono quelle previste dai commi 20 (contributo comuni) , 441 (comuni interessati da eventi sismici), 713 (interventi edilizia scolastica), 716 (interventi bonifica ambientale) e 750 (spese sostenute da Roma capitale) dell'art 1 della legge di stabilità 2016.

Patti di Solidarietà e Provincia di Prato

L'amministrazione Provinciale di Prato non ha fatto ricorso alla richiesta di patto nazionale orizzontale tenuto conto che questo avrebbe comportato un aggravamento del risultato da conseguire nei successivi anni.

Per quanto riguarda la Regione Toscana non è stato attuato dalla stessa il patto regionale verticale, ma solo quello orizzontale e come indicato nella deliberazione nr 353 del 27/04/2016 le Amministrazioni Provinciali hanno solo fatto richiesta di spazi senza alcuna cessione per cui non ha avuto applicazione. L'amministrazione di Prato non aveva comunque fatto richiesta di spazi al fine di evitare l'aggravamento dei risultati dei futuri esercizi.

Tenuto altresì conto che dalla verifica sul sito del Pareggio di Bilancio del Mef non vi sono variazioni connesse all'applicazione delle compensazione orizzontale del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, infatti l'Amministrazione aveva provveduto a ricorrere al patto orizzontale regionale nell'anno 2013 ed il recupero dello spazio finanziario si è realizzato negli anni 2014 e 2015.

Pareggio di Bilancio e Bilancio di Previsione 2016

Visto che il comma 712 art 1 legge stabilità 2016 prevede che a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710 come declinato al comma 711. A tal fine il prospetto allegato non considera gli stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e

rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione;

Precisato con riferimento alla situazione delle Amministrazioni Provinciali quanto segue:

- la procedura consente alle Province che nell'anno 2016 predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2016, ai sensi del comma 756 dell'art 1 della legge di stabilità di non valorizzare i dati relativi alle previsioni 2017/2018;
- D.L. 113 del 24/06/2016 pubblicato sulla GU nr. 146 del 24/6/2016 prescrive all'art 9 che le Province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712;
- il Mef con apposito avviso pubblicato nel sito del Pareggio di Bilancio ha precisato che le Province, non sono tenute ad allegare al bilancio di previsione il prospetto di cui al comma 712, che attesta che il bilancio viene approvato nel rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica in termini di pareggio di bilancio. Rimangono fermi, pertanto, tutti gli altri adempimenti, ivi incluso quello della trasmissione del prospetto del monitoraggio periodico al 30 giugno e al 30 settembre e 31 dicembre p.v. I dati previsionali inseriti nella colonna a) devono essere quelli di cui al bilancio di previsione, anche se non attestanti il pareggio di bilancio;

Bilancio di Previsione triennio 2016-2018 – Riflessi mancato rispetto patto stabilità anno 2015

L'Amministrazione Provinciale è stata soggetta all'applicazione della disciplina del patto di stabilità di cui all'art 31 della Legge 183/11 e ss.mm.ii in termini di competenza mista ovvero di saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessione di crediti), assumendo cioè per la parte corrente gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale , gli incassi e i pagamenti.

In sede di monitoraggio e di assestamento generale al Bilancio 2015 sono state evidenziate le criticità circa il conseguimento dell'obiettivo programmatico per l'anno 2015 con particolare riferimento al saldo della gestione investimenti di cassa per la difficoltà di realizzare gli incassi derivanti da trasferimenti regionali e quelli da alienazione da beni patrimoniali .

Con l'approvazione del Conto Consuntivo 2015 di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 13 del 10/5/2016 si è rilevato il mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015 con le seguenti risultanze sintetiche:

Situazione a tutto il II semestre 2015 consuntivo – Provincia di Prato

Obiettivo programmatico in migliaia di euro € 7.491

Saldo finanziario conseguito in migliaia di euro € 5.863

Differenza in migliaia di euro 1.628,00

Nel rispetto del Decreto Mef nr 18628 del 04/03/2016 si è provveduto anche alla predisposizione del prospetto utile a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio, e sulla base dei dati elaborati, risulta che l'Amministrazione rientra nella fattispecie di applicazione di tutte le sanzioni di cui al comma 26 art 31 L. 183/2011:

Il comma 26 dell'art 31 della legge 183/2011 e successive modifiche stabilisce che in caso di mancato rispetto del patto le sanzioni da applicare agli enti inadempienti sono le seguenti:

1. riduzione fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo – in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato (per le Province la riduzione è operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art 21 DL 68/2011). In caso di in capienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
2. limite impegni per spese correnti – non possono impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
3. ricorrere all'indebitamento per gli investimenti (le amministrazioni provinciali sulla base delle disposizioni di cui alla legge 56/2014 non possono ricorrere all'indebitamento);
4. procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (le amministrazioni provinciali sulla base delle disposizioni di cui alla legge 56/2014 non possono ricorrere alle assunzioni di personale).
5. le indennità di funzione e i gettoni di presenza (art 82 dlgs 267/00) sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010 (gli organi politici delle amministrazioni provinciali non percepiscono compenso in base alla legge 56/2014).

Si rileva che, nel rispetto dell'art. dell'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001:

- lo stanziamento e la successiva erogazione delle risorse integrative aggiuntive (in materia di spesa di personale) è possibile solo in presenza del rispetto del patto di stabilità per l'anno precedente ed, anche in via previsionale;
- la violazione del patto di stabilità, pertanto, è condizione impeditiva non derogabile all'erogazione di risorse decentrate, anche se a suo tempo deliberate ed impegnate;
- le risorse aggiuntive sono stanziabili (nell'anno in corso) solo nella proiezione di bilancio di previsione rispettoso dei limiti posti dal patto di stabilità;

Il D.L. 113 del 24/06/2016 pubblicato sulla GU nr. 146 del 24/6/2016 recante "Misure urgenti per gli enti territoriali ed il territorio" ha previsto all'Art. 7. "Eliminazione sanzione economica per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015" quanto segue

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

In virtù dell'art 7 del DL 113/2008 l'Amministrazione Provinciale non ha dovuto procedere alla restituzione nei confronti del Bilancio dello Stato dell'importo di € 1.628 (in migliaia di euro).

UPI con mail del 29/07/2016 ha provveduto ad inoltrare, la nota RGS del 25 luglio 2016 che, sulla base di un quesito posto da Anci per le Città metropolitane, fornisce elementi di chiarezza in ordine al calcolo della sanzione di cui alla lettera b) comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

In tale nota, che si estende per analogia anche alle Province, soggette alla medesima disciplina delle Città metropolitane, si è evidenziato che la sanzione relativa al limite di spesa corrente, deve essere valutata considerando dati omogenei e dunque espungendo, sia dal triennio di riferimento che dall'anno 2016, le spese relative a versamenti effettuati allo Stato a valere sul dl 95/12, dl 66/14 e legge n. 190/14, nonché le spese relative a funzioni non omogeneamente esercitate nel 2016 e negli anni 2013/2015.

Ai fini del bilancio di previsione 2016 approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale nr 31/2016, il conteggio della spesa media depurato dei trasferimenti statali ha evidenziato la seguente situazione:

	impegni spesa corrente	trasf.ti Stato	impegni spesa corrente al netto trasf.ti Stato
Anno 2013	35.235.735,98	5.308.266,80	29.927.469,18
Anno 2014	34.965.707,82	7.645.394,54	27.320.313,28
Anno 2015	43.243.904,15	15.273.725,81	27.970.178,34
spesa media del triennio	37.815.115,98		28.405.986,93
spesa anno 2016 – bilancio previsione 2016	47.395.853,07	19.876.105,70	27.519.747,37

Tenuto conto della nota RGS sopra richiamata, la spesa corrente anno 2016 è risultata inferiore rispetto alla media del triennio 2013/2015, tenendo conto delle spese per rimborso allo Stato, pertanto si è ritenuto di non procedere in merito alle spese per funzioni non omogenee, avendo già evidenziato il rispetto del parametro di cui alla lettera b) comma 26 dell'art 31 della legge 183/2011.

La verifica circa la sussistenza del rispetto del parametro di cui alla lettera b) comma 26 dell'art 31 della legge 183/2011 è stata effettuata anche in sede di variazione.

In sede di risultati di cui al conto consuntivo 2016 si evidenzia la seguente situazione di sintesi, dalla quale si attesta che gli impegni anno 2016 spesa corrente sono rientrati nei limiti della spesa media del triennio 2013/2015 tenuto conto dell'incidenza delle spese per rimborso allo Stato. Nei dati di consuntivo 2016 non è stato considerato nella voce trasferimenti statali il recupero iva progressa da parte dello Stato ai fini dell'omogeneità dei dati.

	impegni spesa corrente	trasf.ti Stato	impegni spesa corrente al netto trasf.ti Stato
Anno 2013	35.235.735,98	5.308.266,80	29.927.469,18
Anno 2014	34.965.707,82	7.645.394,54	27.320.313,28
Anno 2015	43.243.904,15	15.273.725,81	27.970.178,34
spesa media	37.815.115,98		28.405.986,93
spesa anno 2016 – consuntivo	45.094.043,37	22.443.432,95	22.650.610,42

Edilizia Scolastica

In materia di esclusione per interventi di edilizia scolastica, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/04/2016 sono state attribuite alla Provincia di Prato risorse per € 166.056,69.

I pagamenti realizzati alla data del 31/12/2016 risultano ammontare ad € 113.333,49.

Con il Decreto 36991/2017 in merito alla certificazione è stato segnalato che gli impegni di spesa in conto capitale per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari sono da intendersi gli impegni di spesa in conto capitale per investimenti di edilizia scolastica di competenza dell'anno 2016 ed esigibili nell'anno 2016. Qualora non tutti gli impegni coperti da avanzo, sostenuti a valere sugli spazi finanziari attribuiti siano esigibili nell'anno 2016, si ritiene che gli spazi possano essere utilizzati altresì a copertura del fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, da reimputarsi negli anni successivi purchè sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile.

E' stato richiesto un chiarimento al Mef in ordine alle modalità di compilazione del prospetto ed è stato precisato che in ordine agli impegni per edilizia scolastica si devono considerare gli impegni in conto capitale assunti nell'anno di competenza 2016 a valere sull'avanzo di amministrazione, inclusi quelli di cui al relativo FPV, per spese in conto capitale, da reimputare negli anni successivi.

A tal fine alla certificazione deve essere allegato il prospetto relativo agli spazi finanziari per edilizia scolastica, che per l'Amministrazione Provinciale risulta essere il seguente, come da prospetto allegato al DM nr. 36991/2017:

8	Spazi finanziari per interventi edilizia scolastica anno 2016	€ 166.056,69
9	Impegni di spesa in conto capitale	€ 157.009,49
10	Di cui al fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito	€ 43.676,00
11=8-9	Spazi finanziari acquisiti per interventi edilizia scolastica anno 2016 e non utilizzati per spesa in conto capitale	€ 9.047,20

Monitoraggio pareggio di bilancio e certificazione

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 53279 del 20/06/2016 prevede un monitoraggio del pareggio di bilancio alle date del 30/6/2016, 30/9/2016 e 31/12/2016 contenente altresì informazioni utili in termini di finanza pubblica aventi ad oggetto il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa, il fondo crediti di dubbia esigibilità ed il risultato di amministrazione.

Il monitoraggio è stato effettuato nei termini di legge come risulta dalle seguenti determinazioni:

- determinazione nr 1125 del 22/07/2016 a tutto il secondo trimestre 2016;
- determinazione nr 1360 del 10/10/2016 a tutto il terzo trimestre 2016,
- determinazione nr 9 del 11/01/2017 a tutto il quarto trimestre 2016 sulla base dei dati di preconsuntivo.

Tenuto conto che la situazione di preconsuntivo inviata al Mef in data 12/01/2017 evidenziava, il mancato rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2016, con la precisazione di procedere in sede di consuntivo a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi al conteggio definitivo.

In sede di preconsuntivo la differenza fra saldo tra entrate e spese finali e obiettivo di saldo finale di competenza in migliaia di euro risultava pari ad (-) 3.125,00

SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI IN TERMINI DI COMPETENZA (ART. 1, comma 710 e seguenti, Legge di stabilità 2016)		Sezione 1	
		Previsioni di competenza 2016 ⁽¹⁾ (a)	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al 31/12/16 (b)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti ⁽²⁾	(+)	4.986,00	4.986,00
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito ⁽²⁾	(+)	8.398,00	8.398,00
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	24.041,00	25.135,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	16.112,00	15.879,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo per i comuni)	(-)		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2)	(+)	16.112,00	15.879,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.246,00	1.348,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	6.496,00	6.236,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	47.895,00	48.598,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	49.027,00	46.596,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	(+)	1.803,00	1.803,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto della quota finanziata da avanzo ⁽³⁾	(-)	847,00	
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽⁴⁾	(-)	100,00	
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽⁴⁾	(-)	174,00	
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, legge di stabilità 2016	(-)		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, legge di stabilità 2016 (per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	49.709,00	48.399,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	16.330,00	15.697,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito ⁽²⁾	(+)	1.124,00	1.124,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata da avanzo ⁽³⁾	(-)	0,00	
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽⁴⁾	(-)	0,00	
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, legge di stabilità 2016	(-)	166,00	113,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L7) Spese per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, legge di stabilità 2016 (solo per gli enti locali delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00	0,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	17.288,00	16.708,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=L+M)		66.997,00	65.107,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		-5.718,00	-3.125,00
P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016		0,00	0,00
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (O-P) ⁽⁵⁾		-5.718,00	-3.125,00
R) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 728, legge n. 208/2015 (PATTO REGIONALIZZATO - rif. par. C.2)			
S) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015 (PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE -rif. par. C.2)			

Con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini del conto consuntivo 2016, tenuto conto di quanto precisato nel Decreto nr 53279 del Mef in merito al fondo pluriennale vincolato ovvero:

- nel caso di modifica di esigibilità degli impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, si deve procedere alla riduzione degli impegni ed al contestuale incremento rispettivamente del fondo pluriennale vincolato di spesa corrente o conto capitale al netto della quota finanziata da debito;

- nel caso di cancellazione definitiva di impegni coperti da fondo pluriennale di entrata si deve procedere esclusivamente alla riduzione degli impegni di spesa corrente o conto capitale.

Con riaccertamento residui attivi e passivi ai fini del consuntivo 2016 si sono evidenziate le seguenti risultanze, tenuto conto della determinazione nr. 330 del 16/03/2017 e successiva determinazione nr. 340 del 21/03/2017, rilevando il mancato rispetto del pareggio di bilancio.

SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI IN TERMINI DI COMPETENZA (ART. 1, comma 710 e seguenti, Legge di stabilità 2016)		Sezione 1	
		Previsioni di competenza 2016 ⁽¹⁾ (a)	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al 31/12/16 (b)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti ⁽²⁾	(+)	4.986,00	4.986,00
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito ⁽²⁾	(+)	8.398,00	8.398,00
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	24.041,00	25.135,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	16.112,00	15.822,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo per i comuni)	(-)		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2)	(+)	16.112,00	15.822,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.246,00	1.347,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	6.496,00	2.650,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	1,00	1,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	47.896,00	44.955,00
1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	49.027,00	45.094,00
2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	(+)	1.803,00	2.803,00
3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto della quota finanziata da avanzo ⁽³⁾	(-)	847,00	
4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽⁴⁾	(-)	100,00	
5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽⁴⁾	(-)	174,00	
6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, legge di stabilità 2016	(-)		
7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, legge di stabilità 2016 (per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=1+2-3-4-5-6-7)	(+)	49.709,00	47.897,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	16.330,00	8.132,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito ⁽²⁾	(+)	1.124,00	4.851,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata da avanzo ⁽³⁾	(-)	0,00	
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽⁴⁾	(-)	0,00	
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, legge di stabilità 2016	(-)	166,00	157,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
Spese per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, legge di stabilità 2016 (solo per gli enti locali delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00	0,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	17.288,00	12.826,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		66.997,00	60.723,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		-5.717,00	-2.384,00
P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016		0,00	0,00
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (O-P) ⁽⁵⁾		-5.717,00	-2.384,00
R) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 728, legge n. 208/2015 (PATTO REGIONALIZZATO - rif. par. C.2)			
S) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015 (PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE -rif. par. C.2)			

In adempimento al Decreto MEF nr 36991/2017 avente ad oggetto l'approvazione del prospetto di certificazione, si evidenziano i seguenti dati, tenendo conto del monitoraggio al 31/12/2016 dati a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi;

	competenza
fondo pluriennale vincolato di entrata corrente	4.986,00
fondo pluriennale vincolato di entrata di parte capitale al netto della quota finanziata da debito	8.398,00
entrate finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica	44.955,00
spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica	60.723,00
saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica	-2.384,00

La certificazione del mancato rispetto del pareggio di bilancio è stata inviata al Ministero dell'Economia in data 28/03/2017 protocollo Mef 53539 del 28/03/2017.

Sanzioni mancato rispetto pareggio di bilancio

La Legge 208/2015 art 1 comma 722 prevede le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.
- c) l'ente non può impegnare spese correnti, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
- d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; (le amministrazioni provinciali sulla base delle disposizioni di cui alla legge 56/2014 non possono ricorrere all'indebitamento)
- e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;(le amministrazioni provinciali sulla base delle disposizioni di cui alla legge 56/2014 non possono ricorrere all'indebitamento)

f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.(le amministrazioni provinciali sulla base delle disposizioni di cui alla legge 56/2014 non possono ricorrere all'indebitamento)